

A mia madre

Vincenzino Ducas Angeli Vaccaro

**Osservazioni sui Capitoli stipulati nel 1503
fra i Greco Albanesi di Firmo
e i Domenicani di Altomonte**

Liti e convenzioni nei secoli XVII – XVIII

IP

2023

Capitoli stipulati l'11 gennaio del 1503 in Altomonte tra i domenicani di Altomonte e i greco - albanesi del casale di Firmo, che concedono loro la giurisdizione civile, criminale e mista.¹

La venuta dei primi greco - albanesi nel casale di Firmo, considerata la documentazione reperita presso l'Archivio di Stato di Napoli, risale alla seconda metà del XV secolo.²

Essi si insediarono nel “*feudo nobile di Firmo*”, bene del Convento dei Padri Domenicani di Altomonte, donato a loro nel 1440, con il consenso di Ferdinando I d' Aragona, dalla contessa Covella Ruffo, contessa consorte di Altomonte, Corigliano e Mileto.³

Quella gente, per oltre un ventennio, menò vita incerta e tribolata, senza alcuna garanzia di pubblica concessione e stipula capitolare, in balia dei vari signorotti locali. Di ciò ne fa prova un documento del 1497, nel quale, i padri domenicani di Altomonte, su richiesta degli *Albanisi* di Firmo, chiedevano l'intervento del principe di Bisignano Bernardino III contro le pretese di *Joanne de Diano de la Saracena*, il quale, con modo ingiustificato e sopraffattorio, giunto nel Casale *delli Albanisi*, si impossessò di alcune quote di terreno dissodate e messe in coltura da loro, *et de fatto have fatta la executione ad certe case di ditti Albanisi con dire che quel lo terreno duve habitano ditti Albanisi este terreno soij.*

Alle richieste pretestuose avanzate dal *Joanne de Diano*, così si contrapposero i frati domenicani nella supplica inviata al principe: *et questo non è vero perchè è de la Ecclesia, quale have molto tempo; dunde supplicano alla V[ostra S[ignoria] che se digni fare uno comandamento a ditto Joanne de Diano chi debba restituire ditte executione alli loru Albanisi, et si causa overo ragione have allo ditto Casale debbea venire alla V[ostra] S[ignoria] et non de fatto debbea andare fare sequitione alli ditti Albanisi.*

Item supplicano ditti fratri chi V[ostra S[ignoria] debbea fare franchi ditti Albanisi de Firmo de lo terreno de la Saracena, et gaudere tutte le franchizze chi gaudeno l'Albanisi de l'Ungro.

Con immediatezza, in risposta, il principe di Bisignano ordinò *al Capitano et Camberlingo de la Saracena di costringere ditto Joanne de Diano restituire alli Albanisi l'esecutione che havessi fatta, et si havessi ragione contro di loro debbia avere ricorso alli Officiali di Altomonte, che li faria justitia spedita d'usare in lo terreno della Saracena quelle prerogative, immunità et esentioni che ne gaudeno li Albanisi commoranti in lo Casale dell'Ungro. Datum in Civ[itate] San Marci XXII settembris 1497.*⁴

Nel novembre dello stesso anno la principessa consorte di Bernardino, Eleonora Todeschini Piccolomini ordinava:

Principissa Bisiniani, Ducissa S. Marci.

*Perche l'Illustrissimo sig. Prencipe nostro Col[endissimo] marito, come appare per lo retroscritto mandato, vole et comanda che l'Albanisi di Firmo usino lo terreno della Saracena così come l'usano et gaudeno li Albanisi dell'Ungro, per super his debita provisione quesita, volemo et comandamo ad vui Cap[itano], Camberlingo et Baglivi nostri della Saracena, et al omne altro nostro off[iziale] a che la parte spetteria, che permettano che ditti Albanesi di Firmo possano usare et gaudere lo ditto terreno, quello così et eo modo come usano et gaudeno li Albanisi dell'Ungro, justa la forma, continenza et tenore del retroscripto Comandamento; non facendo il contrario se haveti cara nostra gratia et pena di onze xxv desiderate evitare [...] in Civitate nostra Cassani. XII novembre 1497.*⁵

La benevolenza del principe di Bisignano ed il fraterno interesse dei frati domenicani di Altomonte, manifestati nei confronti dei *graeci seu albanenses*, furono dovuti, sicuramente, ad un motivo fondamentale: la seria eventualità che essi potessero abbandonare il feudo⁶ e quindi

sopprimere la possibilità di generare o concepire un certo benessere. D'altro canto i levantini, per quieto vivere, cercarono di ufficializzare la loro presenza in quel territorio concludendo formalmente un accordo con il feudatario del luogo:

Qui predicti Albanenses eorum mera, libera, gratuita et spontanea voluntate, non vi, dolo, nec aliqua suasionemoti, sed sponte, libere, simpliciter et bona fide, devenerunt ad subscripta conventionalia et pacta.

Sappiamo poco di quei greco - albanesi che giunsero nel feudo di Firmo intorno al 1475, in quanto, attualmente, manca un adeguato corredo di materiale documentale.

Attraverso la stipula dei capitoli del 1503 tra loro e i frati domenicani del Convento di Altomonte, comincia a delinearsi la produzione prettamente storica di Firmo e dei suoi abitanti, sia dal punto di vista economico, che etnico e socio-religioso. Così, come nelle altre capitolazioni convenute tra i greco - albanesi di altri casali con i locali feudatari (Acquaformosa, Frascineto, San Basile, San Demetrio, Santa Sofia ecc.), essi hanno dimostrato una evidente capacità contrattuale, cercando di far accettare le proprie opinioni o proposte, identica caratteristica, questa, inoltre, dei greco - albanesi di Zante, Cefalonia, Cerigo, Corfù nella stipula dei capitoli con la Repubblica di Venezia.⁷

Sulla importanza storica delle capitolazioni concordate tra gli albanesi e i vari feudatari del luogo durante la fine del 1400 e i primi decenni del 1500, così si scriveva nel 1865 Guglielmo Tocci:

"Chi vuole farsi una idea vera dello stato degli albanesi nel tempo della loro venuta e dopo più che da quel poco che troviamo scritto nelle storie, deve rilevarlo dai documenti ufficiali autentici che ci rimangono e specialmente dalle Capitolazioni fatte con Baroni e Chiese, le quali costituivano, diremmo, il loro diritto pubblico

d'allora, e a noi ora rivelano i loro bisogni e il loro stato di civiltà nella vera ingenuità sua."⁸

I capitoli tra i domenicani del convento di Altomonte e i greco-albanesi di Firmo vennero rogati ufficialmente l'11 gennaio del 1503. In essi, i religiosi, acquisirono il diritto di far esercitare ai loro ministri sul casale la giurisdizione civile, criminale e mista⁹ "*tutti li Albanisi siano tenuti ad dare la debita obediienza ad tutti Officiali suoi in liti, così Civili, come Criminali ordinandi per lo Riverendo Priore, Oeconomi et Procuratori*" sino in terza istanza.¹⁰

Nel complesso, essi possono essere sintetizzati in "*pacta, capitula et promissiones*", in cui ambo le parti contraenti decisero e sottoscrissero con giuramento "*tactis sacris Scripturis.*" Si trattò quindi di una stipula "*in placet.*"¹¹

A rappresentare ufficialmente, nella fase contrattuale, il primo gruppo di greco - albanesi insediatosi nel casale di Firmo, "*principales Albanenses*", fu una famiglia clericale di indubbia fede ortodossa, quella dei de Lo Preite: Dimitri, Georgio, Nicolò, Pietro, e Thomaso, figli *de lo Monaco* Joanne de lo Preite (Presbiterys), a sua volta figlio di Domenico dei Greci o il Greco. Essi, da *principales* e garanti sottoscrissero i capitoli anche a nome degli *albanenses absentes*, ovvero: Nicolao Molfa, Alessio Buso, Joanne Scotari, Antonio de lo Preite, Georgio de Pietro, Joanne de Petro, Antonio de lo Preite, Tomaso de lo Preite, Augustino Frega et Lazzaro de Curso.

Da ambo le parti si convenne che:

qualora altri albanesi desiderassero insediarsi nel casale detto di Firmo, essi non potevano essere impediti da quelli già presenti e che ogni decisione al riguardo fosse presa esclusivamente dai frati e dagli altri funzionari del convento di Altomonte (*Ecclesia*).

In più, promettevano gli albanesi presenti a nome proprio e degli altri menzionati, *cum juramento*, di pagare ogni anno al Convento

(*Ecclesia*), ai frati ed altri funzionari, per ogni *pagliaro* costruito nel casale, un tarì, la cosiddetta tassa sul casalinaggio.¹²

Non mancarono, però, le sottoposizioni alle corvée, ovvero una serie di prestazioni personali dovute dai vassalli al feudatario.¹³ Al terzo punto si convenne che:

ogni abitante il casale era tenuto a lavorare gratuitamente *Jornata Una* ogni qual volta, escludendo il periodo della mietitura, i frati, il Convento e procuratori ne facessero richiesta, i quali, inoltre, per quella *jornata* si obbligavano *farli le spese di mangiare, et bereve*. Coloro i quali, con dovuta giustificazione, erano impossibilitati a sottoporsi alla corvée, dovevano, in cambio, pagare la somma di cinque grana ai procuratori del Convento.

Inoltre, i sottoscritti albanesi promettevano che *ciascheduno pagliaro* (nucleo familiare), ogni anno, alla fine di agosto, o quando lo richiedessero i frati e i procuratori del Convento, di portare loro *una gallina che faccia l'ovo* e, nello stesso periodo, di versare loro la decima,¹⁴ ossia il dieci per cento degli agnelli, dei capretti e dei porcelli e di più donare o pagare la decima di tutti i prodotti seminati, compresi i lini e le canape.

Per l'impianto dei vigneti già esistenti o per quelli che *se havissero de fare* nei terreni del feudo, gli albanesi erano obbligati a soddisfare, i frati o loro rappresentanti, in denari o mosti, in base alla reale produzione e alle misure, prezzi e corrispettivi dei canoni annuali da pagare al Convento di Altomonte descritti nella Platea.¹⁵

Gli albanesi che almeno da un anno si erano stabiliti nel feudo conventuale ed avevano pagato la tassa di *casalinaggio* e le decime dovute, nel caso volessero, per vari motivi, spostarsi in altre località, avevano il diritto di godimento sui benefici apportati al terreno e *possono vendere et alienare ad loro volontà*, dopo aver chiesto ai frati e ai procuratori *se volessero comprare detti beni per lo ditto Convento* e coloro che volendo partire, anche se non trascorso l'anno, erano

tenuti a pagare un tarì, l'equivalente di due carlini, di tassa di *casalinaggio* e le decime.

D'altro canto, i frati del Convento e i loro procuratori promettevano di affidare agli albanesi, oltre quelle già assegnate, le terre pertinenti la *Ecclesia, dove haveranno da seminare et coltivare* e se qualcuno di loro venisse accusato indebitamente per aver tagliato alberi da frutta, sarebbe stata cura dello stesso Convento difenderlo da ogni corte locale¹⁶ a proprie spese.

I greco - albanesi, secondo l'antica consuetudine, risalente ai precedenti feudatari del luogo, si impegnavano, inoltre, di donare un quarto di tutti gli animali selvatici (selvaggina da caccia) e dei porci allevati. Da ciò si desume che il feudo di Firmo, prima della venuta degli albanesi, era già un luogo abitato.¹⁷

Di più, garantivano di non seminare altre terre se prima non veniva terminata nei tempi giusti ed opportuni, *congrui, iusti et leciti*, la semina in quelle pertinenti il feudo e, se le terre assegnate non dovessero bastare al loro fabbisogno, essi potevano coltivare liberamente, *dove loro meglio parerà, et piacerà*, anche altre terre della proprietà conventuale, come le vicine Jersi, Santo Brancato e Santo Caloyero.¹⁸

I frati domenicani, inoltre, assumevano l'impegno di non far allontanare gli albanesi, *loro heredi, et successori da le terre et terreno de la ditta Ecclesia*, senza una giusta causa.

Nella eventualità il Convento non potesse percepire la decima dei capretti e degli agnelli in natura, essi dovevano essere apprezzati e versati in denaro.

D'altra parte, i frati e loro rappresentanti assicuravano *ad li ditti Albanisi, che lo Monaco Albanese*, in questo caso il presbitero Joanne de lo Preite, venisse reso franco della mezza decima, per un paio di buoi d'aratro, e per *tumolate* cinque di terra e il pagamento del

casalinaggio; che il Camerlengo¹⁹ franco della mezza decima e del casalinaggio; che il Baglivo²⁰ franco del casalinaggio e di una *tumulata* di terra.

La tipologia contrattuale delle capitolazioni stipulate tra i domenicani e i greco albanesi di Firmo, seppur diversa, sotto alcuni aspetti, dalle altre convenute negli altri casali abitati dai loro connazionali con le diverse baronie laiche ed ecclesiastiche, evidenzia, in maniera chiara, nelle clausole, il tratto caratteristico di “*utili signori del casale*” dei conventuali, le cui prerogative, senza dubbio, erano tese ad assoggettare il vassallo, al quale era stato concesso il fondo, indefinitamente nel tempo, generando una velata soggezione che consentiva loro di disciplinare l’attività sociale, giurisdizionale e spirituale.

Valutata la possibilità che gli albanesi potessero abbandonare le terre loro concesse, in principio, i domenicani mostrarono una buona disposizione d’animo nei loro confronti, soprattutto evitando di interpersi nelle questioni religiose e quindi di rito. Circa un secolo e mezzo dopo la stipula dei Capitoli, con il definitivo radicamento degli albanesi nel territorio, iniziarono le controversie di natura giurisdizionale tra le due parti. Già nel 1650, nella Relazione del convento di Altomonte inviata alla Congregazione sopra lo Stato dei Regolari,²¹ i domenicani si arrogarono lo *jus pali*²² e la *dohana*,²³ diritti non contemplati nelle capitolazioni del 1503.

Tramontata la speranza degli albanesi di un ritorno in patria, essi divennero oggetto della rigida feudalità di quella baronia ecclesiastica, dalla quale dovettero subire, oltre che le perangerie ordinarie, anche la persecuzione religiosa.

Il rapporto tra predicatori conventuali e i coloni albanesi, agli inizi, come annotato sopra, quasi cordiale, in quanto evidenti erano i vantaggi economici apportati dai nuovi arrivati, ben presto si inclinò, sia per la differenza di lingua sia per questioni religiose. E’ risaputo

che gli ordinari ed ecclesiastici locali latini mal sopportavano il matrimonio dei sacerdoti, la comunione con il pane fermentato ed altri riti tradizionali propri degli albanesi. Le misure che i baroni ecclesiastici, soprattutto nel periodo post tridentino, adottarono per offuscare la loro libertà religiosa furono incredibilmente inaudite, a tal punto che, talvolta, si ricorse anche alla violenza.²⁴

Nel 1683, i domenicani di Altomonte rivolsero una supplica a Papa Innocenzo XI per la soluzione di vertenze giurisdizionali con i greco-albanesi di Firmo riguardo l'esenzione dai gravami fiscali dei chierici greci coniugati del casale.²⁵ Già dal 1648 i chierici albanesi di Firmo furono esentati dai vari pagamenti e pesi dovuti ai domenicani di Altomonte, tuttavia, da parte di quest'ultimi, incessanti e senza esito furono, nel corso dei decenni, le richieste presso la Sacra Congregazione dell'Immunità²⁶ e la Congregazione del Sant'Uffizio²⁷ affinché tale dispensa venisse annullata.²⁸

“La Sacra Congregazione dell'Immunità, ai 16 febbraio 1683, incontrando maggior difficoltà, le piacque di rimettere la risoluzione in quanto al punto dell'ordinazione alla Congregazione del Santo Ufficio e, tra tanto per modo di provizione, rescrisse che fossero mantenuti nel possesso della loro esenzione.”²⁹

Non appagati dalle risposte ricevute dalle Congregazioni, il priore e i frati del convento di Altomonte rivolsero, come prima accennato, una supplica a Papa Innocenzo XI affinché egli, personalmente, intervenisse in loro favore per la risoluzione della lite presso i due Dicasteri.³⁰

I pretesti contenuti nella loro supplica, si leggono nel documento trascritto in appendice, erano palesemente chiari: bisognava abolire il rito greco nel casale di Firmo. La richiesta fu rigettata dalla Congregazione del Santo Ufficio, tra i quali membri vi era anche il maestro o padre generale dell'Ordine dei Domenicani Antonin Cloche.

Scrivo a tal proposito lo studioso domenicano Luigi Guglielmo Esposito:

“Il Dicastero (il Santo Ufficio) che annoverava, da secoli, tra i suoi componenti autorevoli religiosi dell’Ordine domenicano, diede un responso memorabile: si trattò, in questo caso, di bloccare, senza equivoci né concessioni di sorta, i ripetuti tentativi di voler latinizzare in termini di liturgia e di culto vario, gli Albanesi, fedelissimi seguaci del rito greco.”³¹

Il 19 dicembre del 1716 la Sacra Congregazione del Santo Ufficio, attraverso un suo componente, il maestro dell’Ordine dei domenicani, Antonin Cloche, così si esprime riguardo la lunga controversia:

“Al padre Priore e Padri d’Altomonte

A di detto, d’ordine preciso della S[acra] Congr[egazio]ne del S[anto] Offizio, che ricavo in questo punto, impongo sì a V[ost]ra R[everenz]a che a tutti e singoli religiosi di cod[est]o n[ost]ro convento, che non ardischino di mai turbar l’osservanza del rito greco nel clero e popolo della terra di Firmo, diocesi di Cassano; e molto meno inferir loro violenza d’acconsentire all’intenzione che detti Padri hanno di far ricorso a questa S[acr]a Congreg[azion]e del S[anto] Offizio per ottenere licenza di passar al rito latino lo stesso clero e popolo, perché non sarà loro, in alcun tempo conceduta; anzi saranno gravemente puniti quelli che vorranno violentarli a tal passaggio. Tanto penso che prontam[en]te eseguiranno per obbedire agli ordini supremi di d[ett]a S[acra] C[ongregazione] che per vederla accertata della loro prontezza, me ne mandarà V[ost]ra R[everenza] la risposta in foglio sottoscritto da tutta codesta comunità.”³²

Sconfitti sotto questo aspetto, i domenicani di Altomonte non cessarono, però, nel corso degli anni successivi, di vessare fiscalmente la popolazione di Firmo. Dai dati estratti dal Catasto Onciario del 1753,³³ dai processi e pandette generali³⁴ e dalla Segreteria di Stato

degli affari ecclesiastici del 1762,³⁵ l'Università di Firmo era diviso in due casali, quello Soprano infeudato ai baroni Gramazio e quello Sottano ai conventuali domenicani di Altomonte.³⁶

... Avendo intanto in ubbidienza di detto stimatissimo decreto, osservato il Catasto di Firmo, dal medesimo ricavo, che l'intero Casale numerato per 67 fuochi, giusta l'ultima situazione del 1737, per metà (sic!) si possiede dal Barone D[on] Pietro Gramazio detto Soprano; e l'altra metà detto Sottano si possiede dal Venerabile Convento di San Domenico di Altomonte, come dote della Parrocchiale, e Matrice Chiesa di detta Terra di Altomonte.³⁷

Un'altra controversia giudiziaria sorse tra le due parti nel 1775³⁸ allorquando i greco- albanesi del casale di Firmo reclamarono:

non dover la Cittadinanza suddetta essere tenuta, e obbligata, oltre li soliti carlini tre a fuoco, pagare, al detto Venerabile Convento altri due carlini a fuoco, una gallina, due uova ed una giornata;

non essere tenuta a corrispondere al medesimo Venerabile Convento annualmente la decima degli Agnelli, Capretti e Porcelli;

non essere tenuta la suddetta Cittadinanza corrispondere al detto Venerabile Convento il pagamento della Zecca,⁴ e Portolanìa⁴⁰;

non potersi esso Venerabile Convento riservare in tutta la sua estensione il Giardino al di lui Palazzo sito in Firmo Sottano.

E che avesse dovuto corrispondere alla rata della Fida,⁴¹ che l'Università suddetta ha pagato, e paga alla Camera⁴² di Saracena per lo pascolo, ed altro in quel territorio e la rata del bestiame, che in esso Casale possiede lo stesso Venerabile Convento.

A tale contestazione i domenicani si opposero, con la indiretta ma significativa complicità dei baroni di Firmo Soprano, i Gramazio,⁴³ sostenendo con solerzia il rispetto delle Capitolazioni stipulate nel 1503 con solenne e pubblico Istromento rogato a mano di notar Carlo

De Carolis di Cosenza, riassunto in forma pubblica, in cui si stabiliva: che per ciascuno Pagliaro, si fussero dovuti allo stesso Venerabile Convento e Chiesa per lo suolo, che s'ingombrava, corrispondere annui carlini due, una gallina che faccia l'uovo, ed una giornata, secondo che in detto Istromento si esprime.

I greco - albanesi, già dal 1632 si opposero al pagamento dei tre carlini a fuoco, oltre *li altri due*, come concordato nelle capitolazioni del 1503, fin quando, nel 1665, il Sacro Regio Consiglio⁴⁴ aggiudicò *ad esso Convento il diritto di esigerli, oltre dell'altri nella enunciata Capitolazione; e perciò in forza di tutto questo pretendeva doversi non solo li tre carlini suddetti, ma anco li carlini due della Capitolazione, la gallina che faccia l'uovo, la Giornata, e la somma in detta Capitolazione convenuta.*

Nello stesso anno, l'Università e i due baroni, “*ambi utili Padroni de detta Terra, cioè uno Firmo Sottano, e l'altro di Firmo Soprano,*” giunsero ad un accordo che, sicuramente, non fu vantaggioso per il fine anelato dai greco – albanesi, mentre le prerogative feudali subirono solo una insignificante scalfittura:

Tutti i sopraddetti Capi dell'Università di Firmo si è convenuta col Monastero di San Domenico di Altomonte Possessore della mettà Sottana di detto Casale di transigerli nel seguente modo:

1 Che da oggi in poi si debba ciascun fuoco del Casale di Firmo Sottano pagare al Convento annui carlini sei solamente;

2 Che per compenso della Decima di Agnelli, e Capretti debba il Padrone di tali animali pagare ogni anno al Convento per ogni cento animali pecorini, e caprini carlini cinque tra maschi e femmine di qualunque età, eccetto l'allievi, che nascono in quell'anno con la proporzione, nel caso che crescono, o decrescono dal numero di cento. E per Troie in ogni anno, carlini due in ogni mese di Agosto;

3 Che per utile, ed espediente si detti Cittadini, avendo risoluto non più coltivare i Terreni del detto Convento a Decima, non siano più tenuti alla detta Decima della Biada, ed alla prestazione della Carrata di Paglia;

4 Che la Zecca, e Portolania restano a beneficio di esso Convento di farsi l'esigenza, secondo l'uso del Regno e volendosi fare nuove fabbriche, debba osservarsi il solito di attendere il permesso del Superiore pro tempore del detto Convento, e che il Giardino del Convento resti chiuso, e riservato, senza che possano gli Animali de' Cittadini ivi immettersi;

5 Che qualora il detto Casale si voglia vendere, alienare, o permutare, che resti in libertà de' Cittadini, se vogliono, o no osservare la precedente Concordia.⁴⁵

Concludendo è da ritenere che, tra alti e bassi, le liti tra le due parti si protrassero per oltre un secolo e mezzo. Riguardo le controversie di natura religiosa le autorità ecclesiastiche diedero ragione ai greco – albanesi, ma sulla materia feudale essi dovettero attendere l'eversione della feudalità per acquisire la dignità e gli spettanti diritti civili.⁴⁶

I rigori della feudalità, laica ed ecclesiastica, a cui dovettero sottostare gli albanesi sopraggiunti nell'Italia meridionale vengono chiaramente definiti da Davide Winspeare nella sua *Storia degli abusi feudali*:

“Due specie di popolazioni che noi riguardiamo come straniere hanno provato sopra tutte le altre i rigori della feudalità. Le Calabrie e la terra di Otranto sono ancora piene di popolazioni greche (grecanici), delle quali alcune ritengono il loro linguaggio e molti usi caratteristici della loro nazione. Sia che nell'undecimo e nel duodecimo secolo queste popolazioni ricevessero da' fondatori de' nostri feudi leggi più dure del rimanente regno, sia che lo stato di povertà e di avvilitamento nel quale hanno vissuto le rendesse più passive, e per conseguenza più esposte alle oppressioni, i diritti feudali, i più gravosi si trovavano riuniti in questi feudi. – Continua facendo riferimento agli albanesi-

Con più ragione poteano riguardarsi come straniere le popolazioni degli Albanesi, che nel corso del decimoquinto e decimosesto secolo vennero a stabilirsi nel regno. I baroni (laici ed ecclesiastici) profittarono dell'emigrazione di questi popoli e del favore col quale Ferdinando I e Carlo V accolsero i loro capi, ed invitarono molte loro colonie ad occupare il sito delle terre spopolate del regno. I contratti taciti o espressi che precederono lo stabilimento di queste popolazioni sono senza dubbio l'origine ed il titolo il più legittimo de' diritti de' baroni; ma se costoro aveano senza alcun titolo ridotto in servitù le persone ed invaso le proprietà degli indigeni quanto più doveano far valere la facoltà di dare una legge a colonie sopravvenute. Il governo non avea mai esaminato la giustizia delle convenzioni che regolavano la sorte de' feudi albanesi. I diritti a' quali erano soggette la più parte delle popolazioni d'Otranto possono citarsi come un saggio di quelli a cui erano generalmente soggette le popolazioni tutte degli Albanesi.

Bisognava far salvo il diritto originario de' baroni che aveano loro concesso le terre, ma conveniva nello stesso tempo stabilire, come per conseguenza, se gli Albanesi dovessero fra noi vivere come cittadini, o se convenisse averli sempre come schiavi o nemici."⁴⁷

Note

1 L'esercizio della giurisdizione civile e criminale consentiva al feudatario un forte controllo del territorio e della popolazione, perché gli conferiva tutta una serie di prerogative che si definirono e ampliarono nel corso dei secoli e che non di rado entravano in conflitto con altre competenze giurisdizionali, che continuavano a insistere all'interno dello stesso territorio. La giurisdizione mista o misto imperio corrispondeva alla bassa giustizia, cioè al diritto di comminare lievi pene corporali infra relegazione e pena pecuniaria. R. Cancila, *Merum et Mixtum Imperium nella Sicilia feudale*, in *Mediterranea - Ricerche storiche*. Anno V - N. 14 - Dicembre 2008, p. 469.

2 Archivio di Stato di Napoli (d'ora in poi ASN) - Archivio Sanseverino di Bisignano. Carte, serie VII. Feudi, diritti feudali. *Feudo di Firmo in tenimento di Altomonte*. Busta 313, fasc. 17.

3 L'iniziativa di fondare il convento dei Domenicani di Altomonte sarebbe stata opera di Covella Ruffo, la quale, su consiglio di frate Paolo da Mileto, vicario generale dei conventi riformati della provincia di Calabria, dotò il convento di molti beni immobili consegnati tramite l'abate Giuseppe Rocca, già curato della chiesa di Santa Maria Consolazione. Ella, inoltre, rinunciò al diritto di patronato che godeva sulla chiesa conventuale e cedette tutte le rendite derivanti dai beni stabili donati, tra cui primeggiava l'importante feudo di Firmo. (G. Russo, *Alle origini dell'Ordine dei Domenicani in Calabria*, in *Archivio Storico per la Calabria e la Lucania*. A. LXXX (2014), p. 57.

4 ASN - Archivio Sanseverino di Bisignano. Carte, serie VII. Privilegi, Instrumenti, Memorie varie, Questioni patrimoniali di Casa Sanseverino. *Feudo di Firmo in tenimento di Altomonte*. Busta 317, ff. 48-56. – Cfr. G. Tocci, *Memoria pe' Comuni di San Giorgio, Vaccarizzo e San Cosmo, nella causa contro il Comune di Acri*. Tipografia Bruzia, Cosenza 1865, pp. 33-34.

5 *Ibidem*

6 Scriveva il Tocci nel 1865: Nelle Capitolazioni stipulate da gli Albanesi prima del 1600, cioè quelle di Firmo nel 1503 e le altre fatte posteriormente di Santa Sofia al 1530, fra i primi patti è prevista l'ipotesi che l'Albanese voglia abbandonare il luogo, onde si riserba la facoltà di vendere a suo piacere vigne, maggese e case che avesse fatto; lasciando così tralucere chiaro quel segreto presentimento, che gli affligge il profondo del cuore, dell'incertezza, cioè, del domani, e della possibilità di una novella emigrazione. G. Tocci, *Memoria pei comuni albanesi di S. Giorgio, Vaccarizzo, S. Cosmo nella causa dello scioglimento della promiscuità contro il comune di Acri*. Ed. Tip. Bruzia, Cosenza 1865, pp.192-193.

7 Per quanto riguarda i capitoli di **Zante**: Archivio di Stato di Venezia (ASVe)- Senato Mar. Registro 12, c 35 t° - edito da K. Sathas, *Documents relatifs à l'histoire de la Grece au Moyen Age*, Tomo V. Librairie G.P. Maisonneuve, Paris- Athenes MDCCCLXXXIV (1884), pp. 175-181; **Cefalonia**: ASVe, Senato Mar, Registro 15, c 123 t°; **Cerigo**: ASVe, Senato Mar, Reg. 28, c 32; **Corfù**: ASVe, Senato mar reg. 12,c 179. Cfr. K.Sathas, o.c., Tomo V, pp. 225-232.

8 G. Tocci, *Memoria pei comuni albanesi di S. Giorgio, Vaccarizzo, S. Cosmo nella causa dello scioglimento di promiscuità contro il comune di Acri*. Ed. Tip. Bruzia, Cosenza 1865, p. 45.

9 ASN – Regia Camera della Sommaria – Segreteria – Inventario 1468 – 1668 – *Santo Domenico d'Altomonte possessore del Casale de Firmo con jurisdictioni civile et miste et per il criminale possedersi per il barone con molti territorii*. Vol 2091- 1621 1622 – Partium 4, f. 270 t.

10 Copia del documento in appendice - Archivio Generale dell'Ordine dei Predicatori – Roma - (d'ora in poi AGOP), Inventario, Serie IVa., liber F., foglio 833. - Cfr. L. G. Esposito, *I Domenicani in Calabria*. Editrice Domenicana Italiana. Napoli – Bari 1977, p. 34. Documento in appendice.

11 Le capitolazioni dei Greco-Albanesi con i vescovi o gli archimandriti locali, nel caso di Firmo con il priore del Convento domenicano di Altomonte, furono stipulate in varie forme: quella *motu proprio* con la quale era il concedente a stabilire le prerogative, e quella del *placet*, consistente nell'apporre alle istanze dei “vassalli” l'approvazione ecclesiastica. Si veda Riccardo Berardi, *Le reintegre o platee dei Sanseverino di Bisignano: diritti e prelievo signorile nella Calabria settentrionale (secolo XV - prima metà del XVI)*, pp. 73-151, © 2021 Author(s), CC BY 4.0 International, DOI 10.36253/978-88-5518-301-7.06, in Francesco Senatore (edited by), *La signoria rurale nell'Italia del tardo medioevo. 2 Archivi e poteri feudali nel Mezzogiorno (secoli XIV-XVI)*, © 2021 Author(s), content CC BY 4.0 International, metadata CC0 1.0 Universal, published by Firenze University Press (www.fupress.com), ISSN 2704-6079 (online), ISBN 978-88-5518-301-7 (PDF), DOI 10.36253/978-88-5518-301-7. Pagina 105. – Cfr. A. Barone – A. Savaglio – F. Barone, *Albanesi di Calabria. Capitoli, Grazie ed Immunità*. Galsibaris, p. 46.

12 Il casalinaggio era una tassa sull'abitazione che il vassallo, ogni anno, doveva pagare al feudatario.

13 Le corvée, nel diritto feudale, erano una serie di prestazioni personali dovute al feudatario, generalmente consistenti in alcune giornate di lavoro. Esse perdurarono fino alla fine del XVIII secolo e in alcuni casi, in Italia, fino all'inizio del XIX secolo con l'eversione della feudalità (1806-1808).

14 Il versamento della *decima* o del 10% del proprio raccolto e bestiame o dei propri redditi da parte dei sudditi per il sostentamento del potere civile o religioso è pratica antichissima. Se ne hanno testimonianze in testi ritrovati nell'area mesopotamica, alcuni dei quali risalenti al 1500 a.C., e nella tradizione biblica. Più vicino a noi, nell'Europa medioevale, la *decima* era una vera e propria tassa sulla produzione che veniva imposta dalla Chiesa o dal signore feudale.

15 La Platea, in epoca medievale e moderna rappresentava un documento che in maniera dettagliata descriveva il complesso dei beni immobili e i diritti patrimoniali, competenze sul territorio con le relative rendite, appartenenti ad un ente ecclesiastico (monastero, abbazia, convento, mensa vescovile ecc.) o di un nobile laico (barone, duca principe ecc.). Nella Platea vi era contenuto *l'inventario seu descrizione et notamento di tutti i beni stabili, mobili, scritture, privilegi, ragioni, immunità, consuetudine, preminenze, giurisdizioni, esemptioni, corpi di entrate certe e incerte.*” Generalmente, nella parte descrittiva, erano riportati anche unità di misura, prezzi e corrispettivi dei canoni annuali pagati ai proprietari, secondo le consuetudini dell'epoca.

16 Le corti locali erano magistrature ordinarie inferiori che si dividevano in regie e feudali, a seconda che operassero su territorio regio o feudale. I governatori eletti dal re e quelli baronali

dal barone (ecclesiastico o laico), erano competenti a giudicare cause civili e criminali, ad eccezione di quelle che riguardavano materie o persone privilegiate. Contro le loro sentenze si poteva produrre appello alla Regia Udienza. All'attività processuale, essi alternavano quella consistente nella redazione delle "obligationes penes acta", cioè contratti privati in forma pubblica costituiti da compravendita di beni mobili ed immobili, mutui e affitti. Questi uffici vennero definitivamente soppressi nel 1808 in seguito alla eversione della feudalità (1806-1808), con il trasferimento delle loro attribuzioni ai giudici di pace e ai comuni.

17 A. Vaccaro, *La Platea di Cassano. Storia dei poteri signorili ecclesiastici e laici (secc. XV-XVI)*, Cittadella Editrice, Assisi 2013, p. 37: Plataci, Civita, Lungro, Firmo, un tempo casali abbandonati, risultano ora luoghi abitati dalle genti albanesi.

18 Archivio Segreto Vaticano – Sacra Congregazione sopra lo stato degli Ordini Regolari. Domenicani 1650. *Relazione del Convento di Altomonte inviata alla S. Congregazione sopra lo stato dei Regolari. Altomonte 26 marzo 1650*. Fondo Domenicani. Vol. I°. – Cfr. L. G. Esposito, o.c., p. 81.

19 Camerlengo o Camerario era la persona addetta alla custodia del tesoro di un sovrano, all'amministrazione dei beni di un feudatario laico o ecclesiastico.

20 Il Baglivo era un magistrato di grado inferiore di nomina baronale, con compiti di polizia locale e rurale e cognizione di cause civili e criminali di lieve importanza come quelle per offese, bestemmie e piccoli furti.

21 Archivio Segreto Vaticano – Sacra Congregazione sopra lo Stato dei Regolari - Atti vari Fondo Domenicani 1650. Vol. I°, ff. 383v - 384r. Documento in appendice.

22 Il palo era il luogo stabilito, generalmente dal baglivo o baiulo dove tutti i cittadini erano obbligati a condurre gli animali che avevano arrecato danno ad altre persone o ai loro beni. "Le bestie grosse" potevano essere riscattate con il pagamento di circa 15 carlini versati al baglivo.

23 La dohana era il diritto feudale di dogana e doganella sulle merci importate ed esportate nel feudo, es: grani, orzi, sale, seta, lana, olio, animali da soma, buoi d'aratro, porci, pecore e capre.

24 V. Peri, *Presenza storica ed identità culturale degli Arbereshe*, in "Minoranze etniche in Calabria e in Basilicata", a cura di p. De Leo, Ed. Carical, Cava dei Tirreni '1988, pag.126. – Cfr. L. Renzo, *Arcidiocesi di Rossano – Cariati. Lineamenti di storia*, Ed. Studio Zeta, Rossano 1990, pagg. 77-78. – Cfr. A. Barone, A. Savaglio, F. Barone, *Albanesi di Calabria. Capitoli, Grazie ed Immunità (Il ruolo della Chiesa e la politica dei Sanseverino di Bisignano tra il XV e il XVI secolo*. Galsibarisi 2020, pag. 42. _ Cfr V. D.A. Vaccaro, *Frascineto ed Eianina. Sviluppi storici paralleli. I catasti onciari del 1752*. I.P. 2022, p. 10.

25 Agop - Inventario Serie II.a, Liber 96- Parte del documento è stato pubblicato da L. G. Esposito, *Domenicani in Calabria. Ricerche archivistiche*. Editrice Domenicana Italiana. Napoli – Bari 1997, p. 85-86-87.

26 La Congregazione dell'Immunità Ecclesiastica (1626- 1879) era un organismo della Curia Romana il cui compito era quello di esaminare ogni controversia alla violazione dei privilegi di giurisdizione del corpo ecclesiastico ad opera dei tribunali laici, la cosiddetta immunità ecclesiastica, compiti che in precedenza erano svolti dalla Congregazione dei Vescovi e

Regolari. G. Moroni, *Dizionario di condizione storico- ecclesiastica da San Pietro ai nostri giorni*. Tipografia Emiliana, Venezia 1849. Vol. XVI, pp. 206 - 208.

27 Con la bolla *Licet ab initio* il 21 luglio 1542 Paolo III istituì una commissione cardinalizia deputata a giudicare e perseguire in tutto il mondo cattolico i reati contro la fede. La denominazione dello speciale organismo, scelta dagli stessi cardinali membri, fu *Congregatio Sanctae Inquisitionis haereticae pravitatis* ma negli anni successivi entrarono nell'uso comune espressioni quali «S. Congregazione del Sant'Uffizio dell'Inquisizione», «Inquisizione Romana», o più genericamente «Sant'Uffizio». La Congregazione era composta da sei cardinali «*super negotio fidei commissarios et inquisitores generales et generalissimos*», coadiuvati nelle loro mansioni da cinque teologi consultori, dal maestro generale dei domenicani, dal maestro dei Sacri Palazzi e da un teologo con funzioni di commissario. Più tardi sarebbe stata introdotta la figura dell'assessore, alle dipendenze del commissario. Era presente anche un avvocato fiscale con funzioni di pubblica accusa. - Associazione Italiana dei Professori di Storia della Chiesa AIPSC- Congregazione del Sant'Uffizio, Vol. I. Francesco Castelli.

28 Agop – Inventario- Serie II.a, Liber 96. Parte del documento è stato pubblicato da L.G. Esposito, *o.c.*

29 *Ibidem*.

30 *Ibidem*.

31 L. G. Esposito, *o.c.* p. 69.

32 AGOP – Inventario – Serie IV.a, f.38r.

33 ASN – Regia Camera della Sommaria – Patrimonio – Catasti onciari – Inventario. *Firmo* 1753. Liv. 5, vol. 5852.

34 ASN_ Regia Camera della Sommaria – Processi – Pandetta generale o seconda – *Firmo per la verificaione del suo stato*. Busta 64, fasc. 1992.

35 ASN – Segreteria di Stato degli Affari Ecclesiastici – Registro dei dispacci 1. *Università di Firmo ott. 09 1762*. Reg. 297, c. 102v.

36 ASN – Regia Camera della Sommaria – Processi - Pandetta dell'ex attuario Negri – *Domenico Grammasio, barone di Altomonte, e monastero dei pp. Domenicani di quel luogo con il comune di Firmo* – Pandetta Negri 300 – Attuari diversi, fasc. 262.

37 ASN – Regia Camera della Sommaria – Processi- Pandetta dell'ex attuario Negri – *Università di Firmo per il decreto d'expedit sulla convenzione effettuata con il monastero di San Domenico di Altomonte – 24 Maggio 1776* - Pandetta Negri 300, c. 145.

38 ASN – Regia Camera della Sommaria – *Ibidem*. (Documento trascritto in appendice).

39 La Zecca era la tassa dovuta al feudatario sui pesi, sulle misure e sulla caratura dei preziosi.

40 La Portolania o dazio era una tassa dovuta al feudatario da chi occupava temporaneamente o stabilmente l'area pubblica a scopo di commercio. Nel Regno delle Due Sicilie, il portolano era

anche l'ufficiale preposto alla manutenzione delle strade, all'edilizia e alla distribuzione delle acque.

41 La fida o affidatura, è un'antica tipologia di servitù prediale basata sul *jus affidaturae* in cui le università o i comuni, attraverso la stipula di un contratto, pagavano un corrispettivo al feudatario locale per l'utilizzo dei terreni adibiti a pascolo.

42 La Camera era la tesoreria del feudatario (barone principe ecc.), dove confluivano tutte le rendite dei vari cespiti.

43 ASN – Regia Camera della Sommara – Processi - Pandetta dell'ex attuario Negri – *Domenico Grammasio, barone di Altomonte, e monastero dei pp. Domenicani di quel luogo con l'Università di Firmo* – Pandetta Negri 300 – Attuari diversi, fasc. 262.

44 ASN – Regia Camera della Sommara – Segreteria – Inventario 1468 – 1668 – *Santo Domenico d'Altomonte possessore del Casale de Firmo con jurisdictioni civile et miste et per il criminale possedersi per il barone con molti territorii*. Vol 2091- Partium 4, f. 270 t. - Il Sacro Regio Consiglio, di istituzione sicuramente aragonese, nacque il 1499 come organo consultivo, caratterizzandosi poi, in breve volgere di tempo, soprattutto come supremo organo dell'ordine giudiziario sulle orme di un processo inconsueto, sfociante nella tendenziale vocazione dei corpi amministrativi ad attribuirsi competenze giurisdizionali. Assorbì, infatti, gran parte delle competenze della Gran Corte della Vicaria, la quale si vide sottrarre tutte le vertenze feudali e tra feudatari, sia civili che criminali. Questa istituzione agiva perlopiù quale tribunale di ultima istanza, ma per cause di maggior rilievo era competente anche in primo grado. Le decisioni del Consiglio, pur non essendo soggette a gravame, erano passibili di revisione da parte dell'organo stesso. (Fonte: Archivio di Stato di Napoli – Sacro Regio Consiglio, Napoli).

45 Trascrizione del documento in appendice.

46 Legge 2 agosto 1806, Abolizione della feudalità. Articolo 6 - Restano abolite, senza alcuna indennizzazione, tutte le angarie, le parangarie, ed ogni altra opera, o prestazione personale, sotto qualunque nome venisse appellata, che i possessori de' feudi per qualsivoglia titolo soleano riscuotere dalle popolazioni e dai particolari cittadini.

47 D. Winspeare, *Storia degli abusi feudali*. II edizione. Gabriele Regina Editore, Napoli 1883, pp. 39-40.

Bibliografia

R. Cancila, *Merum et Mixtum Imperium nella Sicilia feudale*, in *Mediterranea - Ricerche storiche*. Anno V - N. 14 - Dicembre 2008.

G. Russo, *Alle origini dell'Ordine dei Domenicani in Calabria*, in *Archivio Storico per la Calabria e la Lucania*. A. LXXX (2014).

G. Tocci, *Memoria pe' Comuni di San Giorgio, Vaccarizzo e San Cosmo, nella causa contro il Comune di Acri*. Tipografia Bruzia, Cosenza 1865.

K. Sathas, *Documents relatifs à l'histoire de la Grece au Moyen Age*. Librairie G.P. Maisonneuve, Paris- Athenes MDCCCLXXXIV (1884).

L. G. Esposito, *I Domenicani in Calabria. Ricerche archivistiche*. Editrice Domenicana Italiana. Napoli – Bari 1977.

A. Barone – A. Savaglio – F. Barone, *Albanesi di Calabria. Capitoli, Grazie ed Immunità*. Galsibaris. Grafica Meridionale srl. Montalto Uffugo 2000.

A. Vaccaro, *La Platea di Cassano. Storia dei poteri signorili ecclesiastici e laici (secc. XV-XVI)*, Cittadella Editrice, Assisi 2013.

V. Peri, *Presenza storica ed identità culturale degli Arbereshe, in "Minoranze etniche in Calabria e in Basilicata*, a cura di p. De Leo, Ed. Carical, Cava dei Tirreni 1988.

L. Renzo, *Arcidiocesi di Rossano – Cariati. Lineamenti di storia*, Ed. Studio Zeta, Rossano 1990.

V.D.A. Vaccaro, *Frascineto ed Eianina. Sviluppi storici paralleli. I catasti onciari del 1752*. I.P. Torrazza Piemontese 2022.

G. Moroni, *Dizionario di condizione storico- ecclesiastica da San Pietro ai nostri giorni*. Tipografia Emiliana, Venezia 1849.

D. Winspeare, *Storia degli abusi feudali*. II edizione. Gabriele Regina Editore, Napoli 1883.

Documenti trascritti

Documento I

Archivio Generale dell'Ordine dei Predicatori (AGOP) - Roma.
Inventario, Serie XI.a., liber 30.

Capitoli stipulati l'11 gennaio del 1503 in Altomonte fra i domenicani di Altomonte e i greco - albanesi del casale di Firmo, che concedono loro la giurisdizione civile, criminale e mista.

In nomine Domini Nostri Jesu Christi, Amen.

Anno Nativitatis eiusdem. Millesimo quingentesimo tertio. Regnantibus in nobis Illustrissimis et captolicis Dominis nostris, Domino Ferdinando et Dom[ina] Isabella de Aragonia, Dei gratia Hispaniarum Rege et Regina, ac utriusque Siciliae et suorum vero Regnorum Siciliae Regni huius Siciliae Anno secundo, feliciter, Amen.

Die undecima mensis Jnuarij praesenti anni, septimae Indicationis, in praesentia Nobilis viri Caroli Pappasideri, annalis Judicis ut dixit presentis anni septimae indicationis, Terrae Altomontis, et mei, Caroli de Caroleis, publici Regij Natarij et testium subscriptorum ad infrascripta vocatorum specialiter, et rogatorum, presenti scripto publico declarando, notum facimus et testamur, quod eodem pretitulato die, in presentia prefactorum Judicis, mei Notarij, et testium subscriptorum, intus conventum et locum Sancti Dominici de dicta Terra Altomontis, videlicet: intus Capitulum fratrum deputatorum in dicto loco, consitutis personaliter in eodem capitulo, ad sonum campanellae iuxta usum et consuetudinem Patrum dicti Ordinis Sancti Dominici, videlicet: venerabili fratre Dominico de Simmari, priore dicti Ordinis Sancti Dominici Praedicatorum, fratre Augustino de Bisignano, fratre Joanne de Ayello, fratre Paulo de Sancto Georgio, fratre Paulo de Sancto Stephano, fratre Bernardo de

Malveto, fratre Augutino de Cosentia, fratre Hieronimo de Apriliano, fratre Marco de Catanzario, fratre Alessandro de Sancto Georgio, cum auctoritate, assensu et consensu Nobilium virorum Petrutii de Perrono et Jacobi de Dura, de dicta terra Altomontis, ut dixerunt, Procuratorum et Oeconomorum dictorum fratrum eiusdem conventus, parte ex una; et subscriptis Albanensibus, videlicet: Dimitri de lo Preite, Giorgio de lo Preite, Nicolao de lo Preite, Petro de lo Preite, Thomaso de lo Preite, videlicet: figlio de lo monaco, Joanne de lo Preite, videlicet: filio Dominici greci presentes, ut dixerunt, habitatores Casalis Firmi, parte ex altera, pro se heredibus et successoribus ipsorum.

Qui predicti Albanenses eorum mera, libera, gratuita et spontanea voluntate, non vi, dolo, nec aliqua suasionem moti, sed sponte, libere, simpliciter et bona fide, devenerunt ad subscripta conventionalia et pacta, solemniter celebrata et stipulata inter ipsos prelibatos fratres et procuratores et Oeconomos, ut supra, et ipsos prelibatos Albanenses, tam nomine ipsorum Albanensium principalium, pro quibus promiserunt de rato, de ratihabitione pro ipsis, qui habuerunt ratum, gratum et firmum quidquid fuit factum, concessum, promissum, et stipulatum per ipsos predictos Albanenses principales et proprio nomine, quam nomine et pro parte ipsorum subscriptorum ad observantiam subscriptorum capitulorum et pacta solemniter celebrata et stipulata, cum juramento, vallata inter partes ipsas, pro quibus subscriptis Albanensibus et aliis qui ut prefertur in stipulatione presentis contractus intervenire non potuerunt, pro quibus etiam ipsi presentes Albanenses sponte et voluntarie promiserunt per stipulationem hanc solemnem quod habere debeant et habeant ratum, gratum, et firmum totum illud et quidquid est promissum, stipulatum et factum per ipsos in presenti contractu, promissionibus, pactis et capitulis subscriptis inter partes ipsas solemniter stipulatis et declaratis, obligando se ipsi predicti Dimitri, Georgius, Nicolaus, Petrus, Thomas et Joannes de Presbiteris, principaliter et proprio nomine, quod subscripti Albanenses et alii absentes, pro quibus

promiserunt de rato et ratihabitione ad poenam et sub poena untiarum centum, quod medietas dictae poenae pecuniae usualis sit attributa Curiae ubi proclamatum fuerit temporalis seu spirituali per contrahentes, et altera medietas parti non contravenienti et omnia bona ipsorum mobilium et stabiliium et seque moventium, presentium et futurorum, acquisitorum et acquirendorum et non contravenire, facere vel opponere per se seu alios eorum nomine, in casu quo fuerit contraventum dictis subscriptis capitulis, conventionibus et pactis, ut inferius exprimentur per me prefatum notarium in presentia prefatorum Judiciset testium subscriptorum, partim Curiae competenti stipulantium et pro alia medietate ad instantiam partis non contravenientis, in forma iuramento iureiurando, tactis dacris Scripturis, Albanenses ipsi prestiterunt in manibus predictorum procuratorum et Oeconomorum ipsorum fratrum et mei notarij, nomine Curiae et partis non contravenientis in presentia dictorum Judicis et testium subscriptorum.

Pro quibus Albanensibus de rato et ratihabitione promiserunt sunti ij; videlicet: pro Nicolao Molfa, pro Alessio Buso, pro Joanne Scotari, pro Antonio de lo Preite, pro Georgio de Pietro, pro Joanne de Petro, pro Antonio de lo Preite, Pro Tomaso de lo Preite, pro Augustino Frega et pro Lazzaro de Curso.

Qui tam ipsi principaliter et proprio nomine, quam alii predicti, pro quibus promiserunt quod habeant ratum et firmum, gratum et acceptum totum illud quod fuerit et est stipulatum per subscripta pacta, promissiones et capitula ut inferius continentur, quam pro omnibus aliis Albanensibus in presenti contractu non intervenientibus, promittendibus et obligantibus, pro omnibus ispsis quod habeant et habere debeant acceptum, ratum, gratum et firmum totum illud et quidquid in ipsis subscriptis capitulis, pactis et conventionibus inter ipsas partes solemniter stipulatas continentur et promissum et stipulatum est per prefatos Albanenses ut supra.

Pacta, capitula et promissiones solemniter inhite, factae, stipulatae, celebratae et scriptae inter ipsas partes jureiurando ad sancta Dei Evangelia pro observantia ipsorum fuerunt et sunt subscripta materna lingua et subscripto modo, videlicet: quod ipsi predicti principales Albanenses, videlicet: Dimitri de lo Preite, Georgius de lo Preite, Nicolaus de lo Preite, Petrus de lo Preite, Thomaso de lo Preite, videlicet: filius de lo Monaco Joanne de lo Preite, videlicet: filius Dominici Greci, tam nomine ipsorum principalium, quam nomine et pro parte aliorum predictorum Albanensium presentium et absentium in presenti contractu, pro quibus promiserunt ut supra.

Quod alii Albanenses, qui vellent habitare de novo in dicto Casali Firmi, quod non possint prohiberi et vetari a presentibus Albanesibus ad non habitandum et incolatum faciendum in eodem Casali, sed sit in arbitrium Ecclesiae fratrum et procuratorum et Oeconomorum ipsorum.

Et più promettono detti Albanisi, principaliter et proprio nomine et pro aliis quibus supra, cum juramento, solvere quolibet anno dictae Ecclesiae, fratribus et procuratoribus et Oeconomis, ut supra, per ciascheduno pagliaro fundato in detto terreno e Casale de la detta Ecclesia, tarì uno.

Item di ricognoscere la ditta Ecclesia ut supra ad omne requesta de' ditti fratri, Conventu et Procuratori, ut supra, per ciascheduno habitante in ditto terreno Jornata Una omne volta che saranno chiamati, reserbato lo tempo de lo metere, et non possendo con causa iusta venire ad dare ditta Jornata, che quello sia tenuto ad sodisfare, e pagare grana cinque ad li procuratori di detta Ecclesia; et lo detto Convento, et procuratori siano tenuti per quella iornata farli le spese di mangiare, et bere.

Item promettono li detti Albanisi, quolibet anno in fine mensis augusti, vel ad omnem requisitionem de li ditti fratri, et procuratori

pagare, et portare una gallina che faccia l'ovo alli ditti fratri, et procuratori di detto Convento per ciascheduno pagliaro.

Item promettono detti Albanisi di dare, quolibet anno in fine mensis augusti, la decima de li agnelli, et capretti, et de li porcelli fornito che serà lo mise detto porcello, la Ecclesia se li debbia recipere.

Item di donare et solvere in fine mensis augusti, quolibet anno, la decima di tutti grani, orgi, vittovagli de omni natura, videlicet ad ragione di omni dieci, uno; et pur siano tenuti ditti Albanisi soddisfare de li lini, canabi, et omne altra natura di massarigo, che si siminasse.

Item per le vignie fatte et quelle se havissero de fare in li detti terreni de la Ecclesia, siano tenuti soddisfare in dinari, et in musti secondo lo stratto, et Platia di la ditta Ecclesia.

Item patto espresso tra ipse parti, voleno che stando ipsi Albanisi in lo ditto terreno per annum, volendo partirvisi di ditto terreno, siano tenuti lo beneficio, che si ritroverà fatto in ditto terreno, havendo pagato lo Casalinaggio, et decima che se li possano vendere et alienare ad loro volontà requirando prima li procuratori et fratri, et Convento se volessero comprare detti beni per lo ditto Convento; et partendosi non finito lo anno sieno tenuti pagare lo Casalinagio, et decime ut supra.

Item li ditti fratri, Procurat[ori] et Convento, ut supra, promettono ad li predetti Albanisi assignar loro le terre de la Ecclesia et quelle consignate, dove haveranno da seminare et coltivare per li Procuratori ed Oeconomi ut supra; et si loro fossero malignati o accusati da alcuna persona per tagliatura di arbori fruttanti, che ipsi Procurat[ori] et Oeconomi, ut supra, siano tenuti levarele da fore danno da qualsivoglia Corte ad le spese da ditto Convento.

Item promettono li ditti Albanisi ut supra donare lo quarto ad la Ecclesia, et Procurat[ori] ut supra di tutti animali salvatichi, et de

porci domestici iuxta la antica consuetudine observata in lo loco preditto, immunitati et concessioni ad ditto Convento per li retro Principi, et Signori passati.

Item che tutti li Albanisi siano tenuti ad dare la debita obediencia ad tutti Officiali suoi in liti, così Civili, come Criminali ordinandi per lo Riv[erendo] Priore, Oeconomi et Procurat[ori] ut supra, in li terreni, et lochi di detta Ecclesia, ut supra.

Item promettono li ditti Albanisi, cum effectu, coltivare, et siminare ad li tempi congrui, iusti et leciti le terre de la ditta Ecclesia et Conventu, ut supra, et non possere seminare ad altre terre non essendo prima seminati, et coltivati li terreni della ditta Ecclesia; et se le terre della ditta Ecclesia non fossero bastanti ad loro che ad loro sia lecito andare dove loro meglio parerà, et piacerà.

Item volino ipse parti che le decime et tutte altre nature di vittovaglie intranti alla detta Ecclesia et Procurat[ori] ut supra, siano tenuti ditti Albanesi darle ad la Aria et terreni della ditta Ecclesia in lo tempo delle Arie; et non possano togliere nulla natura di vittovaglie, nè admovere dalle arie senza interventu delli Procuratori, et famigli de lo ditto Convento.

Item che lo ditto Convento, fratri et Procurat[ori], et Oeconomi non possano levare, ne admovere detti Albanisi, loro heredi, et successori da le terre et terreno de la ditta Ecclesia senza aliqua iusta Causa quelle loro togliere.

Item promettono detti Albanisi, che quando non si trovasse di possessi pigliare la decima de li capretti et agnelli in summa de li dieci bestie, che possano prezzare in dinari ; et quando lo Priore, fratri et Procurat[ori] se li volessero ricattare in dinari, che detti Albanisi siano tenuti vendere detti animali per quelli prezzi loro saranno istimati, et quando li Procurat[ori] et fratri non volessero l'animali, li Albanisi siano tenuti pagare le decime de li danari, che piglieranno da detti animali.

Item promettano li fratri, Conventu, et Procurat[ori] ut supra ad li ditti Albanisi, che lo Monaco Albanese sia franco della mezza decima, per uno paro di bovi, et per tumolate cinque di terre franche, et franco di Casalinacio sive de lo pagliaro.

Item promettano detti fratri, et Conventu, et Procurat[ori] ut supra ad li Albanisi, che lo Gammerlingo sia franco di la mezza decima, et Casalinagio.

Item che lo Baglivo sia franco di lo Casalinagio et de una tumolata di terra.

Et pro premissis omnibus et singulis eorum observandis et firmiter attendendis et non contraveniendo in aliquo, ambe partes, ipse et quaelibet ipsarum promiserunt omnia et singula suprascripta et infrascripta habere rata, grata et firma et in nullo contradicere, opponere vel venire, divertere et pervertere aliquo modo jure vel causa in judicio, vel extra judicium, palam publice vel occulte, obligando se ipse partes et quaelibet ipsarum ac bona ipsorum presentia et futura, habita et habenda, acquisita et acquirenda et praesertim dictis fratres, Procuratores, et Oeconomi bona dictae Ecclesiae et Conventu, licita et illicita, et ubicumque consistere sint cuiusque vocabuli appellatione distincta ad poenam et sub poena untiarum auri centum, pro quaelibet ipsarum partium pro medietate dictae poenae si contra factum fuerit vel quomodolibet attentatum, Curiae cuicumque Ecclesiasticae vel secularis, et pro alia medietate dictae poenae parti observandi integre persolvenda, applicanda summariae simpliciter et de plano, sine strepitu, forma et figura judicij libelli oblatione, litis contestatione et omni alio judiciario ordine praetermisso, cuius poenae medietatem ego prefatus notarius publicus, ut persona publica et aliam eiusdem poenae medietatem pro eo praesertim dicto Priori et fratribus nomine pro parte dictae Ecclesiae et Conventus [.....] factum est stipulatum est hoc praesens publicum instrumentum per manus mei qui supra, notarij publici, signo meo solito signatum et subscriptionibus manuum nostrarum qui supra

judicis ad contractus et testium subscriptorum signis et subscriptionibus roboratorum.

Actum, anno, die, loco, mense et indictione praemissis [.....].

Locus signi. Ego Carolus Pappasiderus de Altomonte, annali Judex interfui et me subscripsi manu propria. Ego Bernardinus Campilongus de Altomonte premissis pro teste interfui. Ego Dominicus Franciscus Rotunda, archipresbyter interfui et me subscripsi. Ego Loysius de Acquaviva de Altomonte, testis sum. Ego Joannes Specialis de Altomonte, testor, signum crucis Pauli de Adimario, testis idiota, scribere nesciens.

Et ego qui supra, Carolus de Caroleis de Cosentia, publicus Regia autoritate notarius per totum Regnum qui premissis interfui.

Unde stipulatus fuit una cum prefato iudice et testibus predictis, propterea hoc praesens publicum instrumentum scripsi et subscripsi et signum meum manu apposui solitum et consuetum, rogatus et requisitis ad instantia fratrum et procuratorum ipsorum, ut supra.

Testes Carolus Pappasiderus, iudex; Joannes Specialis, Bernardinus Campilongus et Franciscus de Rotunda, archipresbyter, Loysius de Aacquaviva, Joannes Antonius de lo Bulsino, D. Petrus Pullorus de Mormanno, Paulus de Adimari.

Documento II

Relazione dei domenicani del Convento di Altomonte inviata alla Sacra Congregazione sopra lo Stato dei Regolari.

Archivio Segreto Vaticano – Sacra Congregazione sopra lo Stato dei Regolari. – Atti vari - Fondo Domenicani 1650. Vol. I, ff. 83r – 84v. Altomonte, 24 marzo 1650.

Trascrivo solo i fogli riguardanti il casale di Firmo, 83r-84v.

Il d[ett]o Convento possiede in p.sd. (sic!) un casale de' Greci, chiamato Firmo, sito, et posto nel territorio della sud[dett]a Terra d'Altomonte con la giurisd[ition]e Civile, et mista, et il Jus Vassallorum, la Dohana, e Palo; et la giurisd[ition]e criminale si sta in atto litigando co'l Barone dell'altro Casale convicino nel Sac[ro] Consiglio di Napoli.

Di più in detto Casale il Conv[ent]o ci have la Decima delli grani, orgi, germani, legumi, et lini, che si seminano nel territorio di d[ett]o Conv[ent]o, et anco have la Decima nell'animali Porcini, Pecorini, Caprini, li casalinaggi et giornate et una gallina per ciascheduno vassallo ch'abita in d[ett]o Casale, et il Regalo, una volta l'anno dall'Università.

Dalle quali entrate, deduttene le spese che si fanno al Capitano, et altri, che ivi dimorano a' nome del Conv[ent]o, se ne percipe un Anno p[er] l'altro da sei anni in qua d[uca]ti cento..... 100.

Item possiede in d[ett]o Casale alcuni horticelli di celsi, la cui fronda si dona a metà p[er] non trovarsi a vendere e ne percipe un'Anno p[er] l'altro libre di seta diece, che ridotta in denaro fa la somma di d[uca]ti dodici 12.

In oltre have d[ett]o Conv[en]to nel sud[dett]o Casale grano de' censi che li perviene da da alcuni territorij dati in emphiteosim, quolibet Anno t[omola]ta trentatre q[ua]li un Anno p[er] l'altro, ridotti in moneta, sommano d[uca]ti trentatre..... 33.

Documento III

Supplica del 24 novembre del 1683 dei domenicani di Altomonte al Papa Innocenzo XI per la soluzione di vertenze giurisdizionali con gli Albanesi del Casale di Firmo.

Archivio Generale dell'Ordine dei Predicatori – Inventario, Serie II.a, liber 96. Documento pubblicato in parte da L.G. Esposito, *Domenicani in Calabria. Ricerche archivistiche*. Edizioni Domenicane in Italia, Napoli – Bari 1997, pp. 85-87.

Beatissimo Padre,

il priore e frati del convento di San Domenico d' Altomonte, diocesi di Cassano, humilissimi oratori di Vostra Santità, espongono come ritrovandosi sotto il dominio di detto Convento il Castello o Casale di Firmo, habitato da gente Albanese al numero di fuochi 52 e da sedici chierici Albanesi coniugati, detti chierici, per sfuggire i soliti pagamenti di collette e pesi comunitativi di detto luogo, contro la forma della consuetudine generale del Regno, si hanno fatto in parte ordinare alla prima tonsura dai vescovi latini, non in rito latino, ma in rito greco, siccome dalle loro Bolle; et altri chierici, sebbene fossero stati ordinati alla prima tonsura, la quale non si da nel rito greco sola senza gli altri minori, dicono d'esser passati dal rito latino al rito greco; e con tali pretesti che non fossero chierici coniugati latini, hanno voluto, con le loro mogli anco vedove e figli, essere esenti da dette collette e pesi comunitativi.

Sebbene prima dell'anno 1648 fossero soliti pagarli e vedendo gli oratori (frati domenicani) il notabile danno che ne risultava alla comunità di detta Terra per rendersi dishabitata, non potendo sopportare i soli laici i pesi di detta comunità, parve agli oratori di ricorrere alla Sacra Congregazione dell'Immunità, acciò havesse dichiarato:

Se detti chierici dovessero godere di tal'esenzone.

E quella, ai 2 di settembre 1681, havendo risoluto a favor di detti chierici albanesi, senz'haver intesi gli oratori; quali poi ottenuta la nuova udienza, la medesima S[acra] Congregazione, riconosciuta la difficoltà della mala ordinazione fatta da detti vescovi di Calabria, che nel rito greco havevano ordinato simili chierici, ai 28 aprile 1682 sospendendo la risoluzione di prima, rescrisse a tale vescovo (quello di Cassano J.) che havesse informato con quale autorità edin che modo li havesse così ordinati. E detto vescovo, fatta la sua

informazione, disse d'esser così praticato (sic!) in vigore di una certa pretesa loro consuetudine.

E la medesima S[acra] Congregazione dell'Immunità, ai 16 febbraio 1683, incontrando maggior difficoltà, le piacque di rimettere la risoluzione in quanto al punto dell'ordinazione alla Congregazione del Santo Ufficio e, tra tanto per modo di provisione, rescrisse che fossero mantenuti nel possesso della loro esenzione.

Trasmesse in detta Congregazione del Santo Ufficio tutte le scritture hinc inde fatte in detta causa e le Bolle della prima tonsura e degli Ordini minori; onde si vede che dai vescovi latini siano stati ordinati detti chierici albanesi in rito greco, furono da parte degli oratori proposti quattro dubbi, intorno al punto di detta ordinazione. Videlicet:

Primo: An laici latini in Italia possint rite promoveri ad primam tonsuram et subsequenter ad quatuor Ordines ab Episcopis latinis ritu graeco, vigore ass. eorum consuetudinis?

Secondo: An Graeci, promoti ab episcopis latinis ad primam tonsuram ritu latino, possint subinde ad ritum graecum transire?

Tertio: Quo ritu censeri debeant Graeci ab episcopolato ordinari?

Quarto: An in ritu graeco conferatur prima tonsura seorsim Lectoratu et Ordinibus minoribus?

Detta Congregazione del Santo Ufficio, ai 24 novembre del presente anno 1683, senza voler rispondere strettamente e precisamente ai detti dubbi, disse: che fossero stati validamente ordinati, senza voler dire, se rite et recte fossero ben ordinati, conforme era stato dai loro oratori proposto il primo dubbio.

Hora gli oratori, avendo con loro dispendio litigato per tre anni avanti detta S[acra] Congregazione, senz'havere potuto ottenere né dall'una, né dall'altra risoluzione precisa alla loro intenzione e per vedersi preclusa l'apertura a quelle, perché ha sollecitato a favore

degli oratori, acciò non restino indietro dette loro ragioni, hanno voluto a drittura ricorrere ai piedi di Vostra Santità.

E La supplicano, acciò si degni di ordinare a detta S[acra] Congregazione del Santo Officio che voglia risolvere tutti i dubbi da parte e nel modo da loro proposti, senza uscire da quelli, con volere reassumere le scritture già date. O in altro lato, di commettere ad altri la risoluzione dei dubbi.

Alla Santità di N[ostro] Signore Papa Innocentio Undecimo

Per

Il priore e frati del Convento di San Domenico di Altomonte diocesi di Cassano.

Documento IV

Archivio di Stato di Napoli – Regia Camera della Sommaria – Processi- Pandetta dell'ex attuario Negri– Università di Firmo - Decreto d'expedit sulla convenzione effettuata con il monastero di San Domenico di Altomonte – 24 Maggio 1776 - Pandetta Negri 300, c. 145.

Acta interpositionis decreti si expedit Universitatem Terrae Firmi Prov[incia] Cal[abria] Cit[ra] Cum Ven[erabi]li Mon[aste]rio S[ancti] Dominici T[err]e Altomonti – Vincentius Negri Act[uarium].

Foglio 1

Il Procuratore della terra di Firmo in provincia di Calabria Citra espone a V[ostra] M[aestà] come avendo la sua patrocinata sostenuto un dispendioso litigio col convento di San Domenico di Altomonte circa le prestazioni al medesimo dovute, come utile possessore della terra suddetta, finalmente andiede a soccombere con essersi ordinato dal Regio Consigliere, e Commissario D. Orazio Guidotti l'osservanza dell'antico solito, a tenore delle capitolazioni dell'anno 1503. Ed il Decreto del suddetto signor Commissario venne anche dal Supremo Consiglio confermato. In tale stato di cose li cittadini congregati in pubblico Parlamento deliberarono recedere d'ogni litigio, e di venire ad una equa convenzione, accollandosi le prestazioni, in modo che riuscissero meno sensibili; a qual uopo stipularono l'annessa concordia. E come che il Convento suddetto, e l'Università pattuirono di doversi da V[ostra] M[aestà] implorare l'approvazione ed assenso; perciò il supplente la priega ordinare al tribunale della Camera (Regia Camera della Sommara) di provvedere di Decreto d'espedita sopra l'istromento di concordia, rogato nel dì 8 Gennaro corrente anno, per indi procedersi al di più; e l'averà, ut Deus – Regia Camera Summaris provident de decreto si expedit, ut de assensu provident possint – Salomonus – V.F. I. Reg. C. – Prov. M. per Regalem Cameram S.E. Neapoli 8 Feb[bra]ry 1775 – Pro Mastellone – Pisanus.

Foglio 2

Non potendo noi qui sottoscritti, e rispettivamente crocesegnati Sindaco ed Eletto di questa Università di Firmo, Provincia di Calabria Citra, di persona conferirci nella Corte di Napoli, impediti d'affari, che non permetton mossa simile; fidati intanto della probità del Signor D[on] Saverio Serafini in detta Città degente, al medesimo, sebbene assente, come se fusse presente, costituimo, creamo, ed elleggemo (sic!) per nostro Procuratore speciale, con quella ampiezza di facoltà necessaria “cum alter ego”, affinché possa, e voglia in nome nostro, ed in nome, e parte ancora di questa Università, in vigore, ed esecuzione di pubblico Parlamento il dì sei del scaduto Gennaro

corrente anno, nemine dijeressante; revocando per mezzo di questa tutte, e qualsivogliono Procure, tanto da nostri antecessori, che da noi fatte, e specialmente quella fatta sotto il dì 13 Gennaro corrente anno per le liti allora vertenti fra la nostra Università, e il Venerabile Convento di Santa Maria della Consolazione di Altomonte nel S[acro] R[egio] C[onsiglio] per i casi di gravami in essa dedotti; di modo che non facciano fede, ma solamente abbia la sua duratura (sic!), ed effetto la presente Procura; e con questa a potere in nostro nome, e da pari di detta nostra Università comparire in qualsivoglia Tribunale di detta Città; e si opus fuerit (se fosse necessario), a piè della M[aes]tà del Sovrano, che Dio guardi, e domandare l'interposizione del Regale assenso sulla convenzione e concordia ultimamente fatta, ed avuta, - Io Cav. precedente detto pubblico Parlamento col suddetto Venerabile Convento, a tenore dell'Istromento formatosene a mano di me sottoscritto Notaro Angelo Martino di terra di Lungro sul dì 8 del mese di Gennaro del corrente anno; ed a fede munita col universal suggello. Firmo 25 Marzo 1775 – segno di croce di Giuseppe Severino Sindaco costituisce, come sopra – segno di croce di Matteo di Franco Capo Eletto costituisce, come sopra – Io Francesco Frega costi[tuis]co, come sopra – Io cav. Ant[onio] Rossi sono testimone – Io Reg[io] Notaro Giacomo Severino sono testimone – A. Gangale Cancelliere – Adest Sigillum Universitatis.

Foglio 3

Esse parti spontaneamente hanno asserito in presenza nostra, come possedendosi da esso Venerabile Convento per detta Parrocchia il suddetto Casale di Firmo sottano; per parte di essa Università si è nel S[acro] R[egio] C[onsiglio], presso il signor Gioia; e propostosi vari casi di gravami avanti il Regio Consigliere Don Orazio Guidotti, pretendendo non dover la Cittadinanza suddetta essere tenuta, e obbligata, oltre li soliti carlini tre a fuoco, pagare, al detto Venerabile Convento altri due carlini a fuoco, una gallina, due uova ed una giornata;

non essere tenuta a corrispondere al medesimo Venerabile Convento annualmente la decima degli Agnelli, Capretti e Porcelli;

non essere tenuta la suddetta Cittadinanza corrispondere al detto Venerabile Convento il pagamento della Zecca, e Portolanìa;

non potersi esso Venerabile Convento riservare in tutta la sua estensione il Giardino al di lui Palazzo sito in Firmo Sottano.

E che avesse dovuto corrispondere alla rata della Fida, che l'Università suddetta ha pagato, e paga alla Camera di Saracena per lo pascolo, ed altro in quel territorio e la rata del bestiame, che in esso Casale possiede lo stesso Venerabile Convento.

Dalla parte del suddetto Venerabile Convento si è opposto che fin dall'anno 1503 con solenne e pubblico Istromento rogato a mano di notar Carlo De Carolis di Cosenza, riassunto in forma pubblica. Possedendo una grande ampiezza di terreni ne' quali prima era edificato un Casale, e per le guerre civili poi disabitato, donato dai suddetti Principi di Sanguinetto alla detta Parrocchia di Santa Maria de Franchis, e concesso con tutti i suddetti terreni, e coll'onnimoda Giurisdizione Civile, ed indi nel 1444 concessa, ed aggregata dalla Contessa di Altomonte D[onna] Covella Ruffo moglie del fu Principe di Bisignano D[on] Antonio Sanseverino a detto Venerabile Convento, da chi possedendosi, come sopra si è detto, l'espresso Casale, e Terreni, volendovi alcuni Albanesi venuti nel Regno nel 1461 circa, al dire del Muratori, e capitati nel detto casale nel 1495 circa a farvi domicilio, si venne in detto anno 1503 a capitolazione, cioè: che per ciascuno Pagliaro, si fussero dovuti allo stesso Venerabile Convento e Chiesa per lo suolo, che s'ingombrava, corrispondere annui carlini due, una gallina che faccia l'uovo, ed una giornata, secondo che in detto Istromento si esprime.

Foglio 4

E siccome prima di detto anno 1503 da ciascuno Albanese che faceva domicilio negli Stati dei Principi di Bisignano si dovevano annui carlini tre, come in Lungro e Acquaformosa, ed in esso Casale, ed anco dopo il detto anno 1503 e fino al 1572 ciascuno doveva corrisponderli, oltre li detti carlini due, gallina, Giornata, e Decima, che si pagavano a detta Capitolazione ed esso Venerabile Convento; così essendosi in detto anno 1572 da detti Principi tale diritto alienato per farne la ricompra della terra di Terranova, e molto più per essersi fatta la concessione di detto Casale a detta Parrocchia, e Convento ampia e senza riserva, passò la ragion di esigere li suddetti altri carlini tre a detto Convento, tantochè nel 1665 dopo strepitoso litigio sostenuto per 33 anni, con definitivo decreto del S[acro] R[egio] C[onsiglio] in B.la di Scacciavento, e lo Severino Ciuffo, fu mantenuto, ed aggiudicato ad esso Convento il diritto di esigerli, oltre dell'altri nella enunciata Capitolazione; e perciò in forza di tutto questo pretendeva doversi non solo li tre carlini suddetti, ma anco li carlini due della Capitolazione, la gallina che faccia l'uovo, la Giornata, e la somma in detta Capitolazione convenuta.

Rispetto poi alla Zecca e la Portolania, opponeva il Convento, ch'essendo certo doversi da ciascuno fuoco, secondo le leggi del Regno; essendo altresì certo, ed indubitato, che dalla Regia Corte furono le ragioni della Zecca, e Portolania trasfusi ai Principi di Bisignano, e da questi essendosi con tutti li jussi, e ragioni trasfuso il Casale suddetto alla nominata Parrocchia, e per essa al detto Convento, dal medesimo dovea farsene, come sen'è fatta l'esazione, e farsene dovea in futurum.

Oggi, che sono il sei del mese di Gennaro 177cinque, nel Casale di Firmo:

congregati l'infrascritti Cittadini di detto Casale di Firmo sottano, facienti la più sana, e maggiore parte della Cittadinanza suddetta, composta, precedenti i soliti banni nella pubblica piazza di esso Firmo, luogo solito, e consueto [.....] coll'intervento, autorità e

permesso del signor Notar Giacomo Severino attuale Luogotenente, e dei Mag[nific]i, del Reggimento Giuseppe Severino Sindico, Marco de Franco capoeletto, Francesco Frega Eletto e del Mag[nifico] Domenico Vaccaro Governatore di Firmo Soprano per maggiore solennità [.....] e presso gli Atti comparisce il Procuratore dell'Università di Firmo in Provincia di Calabria Citra, e dice come la sua (Università) anni addietro ebbe un litigio nel S[acro] C[onsiglio] con il Venerabile Convento de' Padri si San Domenico della Terra di Altomonte, e col Barone Gramazio, ambi utili Padroni de detta Terra, cioè uno Firmo Sottano, e l'altro di Firmo Soprano. Il giudizio si aggirava per alcune prestazioni, alle quali non credeva dover soggiacere l'Università. Dal S[acro] C[onsiglio]. Nel possessorio fu decisa la causa a favore dei Baroni, come dalla copia del decreto del S[acro] C[onsiglio] che il comparente in pronto esibisce; quindi stimò essa Università convenirsi riguardo alle cennate prestazioni col Convento dei Padri Domenicani a quell'oggetto, precedente pubblico Parlamento, [.....] fu stipulato un Istromento di convenzione, riguardante una concordia su molti punti [.....]

Foglio 5

Perlocchè propostosi da V[ostro] T[ribunale]. Gli atti per il detto domandato decreto d'expedit nel Supremo Tribunale con decreto fol[io] 22 incaricarmi di riconoscere il Catasto di Firmo, ed altre cose opportune, con riferire l'occorrente ad fidem providendi.

Avendo intanto in ubbidienza di detto stimatissimo decreto, osservato il Catasto di Firmo, dal medesimo ricavo, che l'intero Casale numerato per 67 fuochi, giusta l'ultima situazione del 1737, per metà (sic!) si possiede dal Barone D[on] Pietro Gramazio detto Soprano; e l'altra metà detto Sottano si possiede dal Venerabile Convento di San Domenico di Altomonte, come dote della Parrocchiale, e Matrice Chiesa di detta Terra di Altomonte.

Osservato altresì il libro onciario ultimato nel 1753, in esso si portano liquidati per Fuochi num. 59 Capi Famiglia oltre alcune vidue (vedove), e tre Ecc[lesiastic]i secolari. E tutto l'intero numero di oncie ascende a 2462.20, compresi in esse le oncie d'industria personale n. 1551; le oncie di pochi semoventi, e di pochi beni, sopra delle quali si impone la Tassa di grana 14 per ciascuno; che importa per ogni cento ducati di rendita ducati 46, oltre di docati tre a testa [...]

E possono detti Barone e Convento esigere la Decima degli Agnelli, Capretti e Porcelli, e l'annui docati nove per la Zecca e la Portolanìa, facta obligatione.

E finalmente, che i Cittadini si astenessero d'immettere Animali propri, e de Forastieri ne' Giardini di detto Barone, e Convento, e che gli stessi Baroni non potessero proibire di far uso detti Animali dell'acqua del fiume.

Foglio 6

Tutti i sopraddetti Capi dell'Università di Firmo si è convenuta col Monastero di San Domenico di Altomonte Possessore della mettà Sottana di detto Casale di transigerli nel seguente modo:

1 Che da oggi in poi si debba ciascun fuoco del Casale di Firmo Sottano pagare al Convento annui carlini sei solamente;

2 Che per compenso della Decima di Agnelli, e Capretti debba il Padrone di tali animali pagare ogni anno al Convento per ogni cento animali pecorini, e caprini carlini cinque tra maschi e femmine di qualunque età, eccetto l'allievi, che nascono in quell'anno con la proporzione, nel caso che crescono, o decrescono dal numero di cento. E per Troie in ogni anno, carlini due in ogni mese di Agosto;

3 Che per utile, ed espediente si detti Cittadini, avendo risoluto non più coltivare i Terreni del detto Convento a Decima, non siano più

tenuti alla detta Decima della Biada, ed alla prestazione della Carrata di Paglia;

4 Che la Zecca, e Portolania restano a beneficio di esso Convento di farsi l'esigenza, secondo l'uso del Regno e volendosi fare nuove fabbriche, debba osservarsi il solito di attendere il permesso del Superiore pro tempore del detto Convento, e che il Giardino del Convento resti chiuso, e riservato, senza che possano gli Animali de' Cittadini ivi immettersi;

5 Che qualora il detto Casale si voglia vendere, alienare, o permutare, che resti in libertà de' Cittadini, se vogliono, o no osservare la precedente Concordia; [.....]

E quindi avendo sottoposto all'intelligenza di V[ostra] S[ignoria] lo stato dell'Università, tanto rispetto a' pesi, che riguardo alla Tassa di Catasto e lo Stato della Controversia introdotto nel S[acro] C[onsiglio], e la decisione dello stesso S[acro] R[egio] C[onsiglio], e seguentemente i Capi transatti, e concordati per evitare il proseguimento della lite, dipenderà da V[ostra] S[ignoria] e dal Tribunale la provvidenza (sic!) sul domandato Decreto si expedit alla quale mi rimetto.

*E con ogni ossequio resto baciandole devotamente le mani. – Napoli
24 Maggio 1776. – Devotissimo, ed Obbligatissimo servitor vero.*

Convento dei Domenicani – Firmo (Foto di Domenico Longo)



Convento dei Domenicani – Firmo (Foto di Domenico Longo)



Chiostrò del Convento dei Domenicani – Firmò (Foto di Domenico Longo)



Convento dei Domenicani – Firmò (Foto di Domenico Longo)



Arco che divideva Firmo Soprano da quello Sottano (Foto di V.Vaccaro)



-

Firmo, 18 maggio 2023